



Bruxelles, 8 maggio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0087(NLE)**

**8918/19
ADD 1**

**MAR 102
OMI 41**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8155/19 MAR 90 OMI 37
n. doc. Comm.:	7971/19 MAR 83 OMI 32
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74 ^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101 ^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità – Adozione

Si trasmettono in allegato per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione da iscrivere nel verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.

Dichiarazione della Commissione sulla competenza dell'UE

Per quanto riguarda le modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, le modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, le modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, la loro adozione in sede IMO incide sulla legislazione vigente nell'Unione. Tali modifiche rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Di conseguenza la posizione dell'Unione rispetto a tali modifiche non può avere una portata limitata e deve pertanto essere intesa come relativa alle modifiche nella loro integralità, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del TFUE.

Dichiarazione della Commissione relativa all'incidenza sulla direttiva concernente un'infrastruttura per i combustibili alternativi

La Commissione ritiene che gli impegni che l'Unione deve assumere in occasione dell'MSC 101, che introdurranno modifiche al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF), incideranno sulle norme comuni dell'UE stabilite dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, o ne modificheranno l'ambito di applicazione. La posizione dell'Unione in relazione alle modifiche del codice IGF deve pertanto essere intesa nel senso che la competenza esclusiva dell'Unione deriva dal fatto che tali modifiche possono incidere su entrambe le direttive 2009/45/CE e 2014/94/UE.